

## **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO** **Regolamento della Scuola Forense**

### **- Sezione Prima -** **- Struttura -**

**1. Natura.** - La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Trento (d'ora innanzi, per brevità, "Scuola"), è organo dell'Ordine degli Avvocati di Trento. La sua struttura ed il suo funzionamento sono disciplinati dal presente Regolamento.

**2. Finalità.** - La Scuola ha lo scopo di:

- (a) assicurare una adeguata formazione teorico-pratica ai candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- (b) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale;
- (c) promuovere studi e ricerche nelle materie giuridiche.

**3. Mezzi.** - Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2, la Scuola:

- organizza corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- organizza convegni, seminari e dibattiti;
- promuove e cura pubblicazioni monografiche o periodiche di carattere scientifico.

**4. Organi.** - Sono organi della Scuola:

- il Direttore;
- il Consiglio Direttivo;

**5. Il Direttore.** - La carica di Direttore è ricoperta da un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo superiore al ventennio individuato dal C.O.A tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica 2 anni.

Egli, assieme al Consiglio Direttivo sovrintende al regolare funzionamento della Scuola in tutti i suoi aspetti, fissa i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche; approva i programmi didattici e le iniziative scientifiche; nomina i docenti tenendo conto delle proposte del C.O.A.; decide sulle ammissioni o sulle esclusioni dei discenti, raccorda l'attività dei tutors.

**6. Consiglio Direttivo.** - Il Consiglio Direttivo viene nominato dal Consiglio dell'Ordine; è organo consultivo del Direttore ed è composto da otto membri, di cui almeno quattro scelti tra i Consiglieri dell'Ordine.

Il Consiglio esercita i compiti ed i poteri indicati nel precedente art. 5, comma 2°.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo imposta le linee generali della didattica, secondo le indicazioni del C.N.F., predispone i programmi, le materie ed i temi dei corsi e dei seminari; propone al Direttore i docenti ed i tutors; appronta il calendario delle lezioni; prepara il materiale scientifico da distribuire ai discenti.

**7. Segreteria Organizzativa.** – La Scuola può avvalersi di una segreteria organizzativa, cui sono affidati i seguenti compiti:

- tenere i contatti con i discenti;
- rilevare le iscrizioni, le cancellazioni, le presenze;
- assistere i docenti durante le lezioni;
- distribuire il materiale didattico.

I compiti di segreteria sono svolti dal personale e con i mezzi dell'Ordine degli Avvocati ovvero, in alternativa, da soggetti incaricati ad hoc dal Consiglio dell'Ordine. In quest'ultimo caso i rapporti, anche di natura economica, tra il Consiglio dell'Ordine e i soggetti cui è affidata la segreteria della Scuola, sono regolati da apposito contratto.

**- Sezione Seconda -**

**- Attività didattica -**

**8. Corso annuale.** - La Scuola organizza il corso per la preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Il corso ha durata annuale e prevede non meno di 120 ore di lezioni.

**9. Cadenza.** – La sede del corso è stabilita in Trento, in luogo reperito secondo le disponibilità.

Il corso ha inizio nel mese di gennaio e termina nel mese di ottobre di ciascun anno.

Le lezioni si tengono preferibilmente un giorno alla settimana; le esercitazioni si tengono indicativamente una volta al mese.

**10. Materie.** - Il corso è articolato in tre cicli di lezioni, dedicati al diritto civile, al diritto penale ed al diritto amministrativo.

Le materie complessivamente trattate nei tre cicli di lezioni sono:

- diritto pubblico e costituzionale;
- diritto civile e commerciale;
- diritto penale;
- diritto processuale civile;
- diritto processuale penale;
- diritto amministrativo sostanziale e processuale;
- deontologia forense;
- metodologia della scienza giuridica.

**11. Esercitazioni scritte.** – Verranno effettuate esercitazioni scritte e prove pratiche.

Tali esercitazioni saranno mirate, in particolare, a stimolare e sviluppare la capacità interpretativa ed argomentativa dei discenti.

**12. Ius variandi.** - E' facoltà del Consiglio Direttivo, per esigenze tecniche, apportare variazioni a quanto stabilito negli artt. da 8 a 11.

**13. Iscrizione.** – Alla Scuola partecipano tutti i praticanti iscritti nel Registro tenuto dal C.O.A. di Trento.

E' consentita l'iscrizione anche ai praticanti iscritti nei Registri tenuti da altri Ordini, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e compatibilmente con la disponibilità di posti.

L'iscrizione è soggetta al pagamento di un contributo, fissato dal Consiglio dell'Ordine.

**14. Esclusione.** - E' facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, escludere dalla Scuola gli allievi che, dopo l'iscrizione, abbiano partecipato a meno dei 2/3 delle lezioni nell'arco di un trimestre.

E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo decidere l'esclusione dalla Scuola di qualsiasi discente, quando ricorrano gravi motivi di opportunità.

**15. Attestato.** –

Al completamento del corso, verrà rilasciata una certificazione attestante la valida frequenza dello stesso.